



**COMUNE DI URGNANO**  
**Provincia di Bergamo**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29-06-2021

## Indice

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Gestione dei rifiuti urbani
Art. 3	Istituzione della TARI
Art. 4	Determinazione e articolazione della tariffa
Art. 5	Tributo ambientale
Art. 6	Categorie di utenza
Art. 7	Presupposto della tariffa ed esclusioni
Art. 7bis	Esclusione delle superfici di produzione industriale
Art. 7ter	Utenze non domestiche – uscita e reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta – agevolazioni previste – obblighi di comunicazione
Art. 8	Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa
Art. 9	Criteri per la determinazione della tariffa: parte fissa
Art. 10	Criteri per la determinazione della tariffa: parte variabile
Art. 11	Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art. 12	A agevolazioni e percentuali di correzione applicate ai coefficienti dalla parte variabile della tariffa
Art. 13	Deliberazione di tariffe
Art. 14	Piano finanziario
Art. 15	Attivazione del servizio
Art. 16	Obbligazione tariffaria
Art. 17	Utenze domestiche – numero di occupanti
Art. 18	Inizio variazione e cessazione dell'occupazione o detenzione
Art. 19	Denuncia
Art. 20	Tariffa giornaliera di smaltimento
Art. 21	Rimborsi
Art. 22	Disciplina delle riduzioni tariffarie
Art. 23	Applicazione e riscossione della tariffa
Art. 24	Accertamento
Art. 25	Motivazione degli atti
Art. 26	Sanzioni e interessi
Art. 27	Contenzioso
Art. 28	Poteri del comune
Art. 29	Norme transitorie e di rinvio ad altre disposizioni di legge
Art. 30	Disposizioni finali

- **CRITERI**
- **CLASSIFICAZIONE ANALITICA UTENZE NON DOMESTICHE**

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di URGNANO, della tassa sui rifiuti (TARI) puntuale di cui all'art. 1 commi da 641 a 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e succ. mod. e int.
- 2) Ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 la TARI costituisce una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) riferita ai servizi ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
- 3) in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:
  - a. al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il DPR. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", il comune "*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*";
  - b. al comma 654, stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";
  - c. al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "*l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TAR*", la quale è "*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";
- 4) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.M. 20/04/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati), il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale-TUA) e il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
- 5) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge n° 147/2013.

## ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- 1) Il Comune di Urganano svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
- 2) I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 3) **Sono rifiuti urbani** (art. 183 comma 1 lett. b-ter punto 2 del L.Dgs. 152/2006):
  - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

***I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.***

**ALLEGATO L-QUATER**

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

**ALLEGATO L-QUINQUIES**

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banche di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banche di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

**Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.**

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

4). **Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
- 5) **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- 6) Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D.Lgs.152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

### **ART. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARI**

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
- 2) Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (art. 646 L. 147/2013).
- 3) L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 668 della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, dal D.M. 20/04/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal presente regolamento.
- 4) Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
- 5) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

### **ART. 4 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.**

- 1) Il tributo, ai sensi dell'art.1 comma 650 del L.147/13, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa, ai sensi dell'art.1 comma 652 L.147/13, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003.
- 3) La tariffa è composta da una quota, denominata "parte fissa", determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota, denominata "parte variabile", rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 4) La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale, caratterizzate da un'omogenea produzione quali-quantitativa di rifiuti. Ai fini T.A.R.I. le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti ed i relativi coefficienti/indici per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate ai sensi del successivo articolo 6.
- 5) Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

- 6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente secondo quanto disciplinato dalla delibera ARERA 443/2019/R/RIF e ss.mm., assicurando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.

## ART. 5 – TRIBUTO AMBIENTALE

Secondo quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) è riscosso unitamente alla TARI ed è riversato alla Provincia secondo le disposizioni di legge.

## ART. 6 – CATEGORIE DI UTENZA

Al fine dell'applicazione della tariffa le utenze sono suddivise in DOMESTICHE e NON DOMESTICHE.

### A) UTENZE DOMESTICHE

- 1) Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in Euro/mq./anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art.4 DPR158/99 a favore delle utenze domestiche.
- 2) L'importo del tributo dovuto da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria. La superficie tassabile è misurata secondo quanto stabilito al successivo art. 9. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 3) Gli oneri per lo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato sono addebitati in maniera puntuale a ciascuna utenza secondo quanto stabilito dal successivo art. 10 punto b).
- 4) Alle utenze domestiche vengono applicati i seguenti coefficienti, così come previsti dal DPR 158/99:

<i>UTENZE DOMESTICHE (NUMERO DI OCCUPANTI)</i>	<i>KA coeff. Di adattamento per superficie e n. di occupanti (PARTE FISSA)</i>	<i>KB Coeff. Proporzionale di produttività per n. di occupanti (PARTE VARIABILE 1)</i>
<i>Componenti 1</i>	<i>0,8</i>	<i>1</i>
<i>Componenti 2</i>	<i>0,94</i>	<i>1,8</i>
<i>Componenti 3</i>	<i>1,05</i>	<i>2,3</i>
<i>Componenti 4</i>	<i>1,14</i>	<i>3</i>
<i>Componenti 5</i>	<i>1,23</i>	<i>3,6</i>
<i>Componenti 6 o più</i>	<i>1,3</i>	<i>4,1</i>

### B) UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in 30 classi in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale produzione di rifiuti.
- 2) La tariffa per ciascuna delle classi di attività individuate nell'ambito della categoria delle utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo medio generale per unità di superficie per il coefficiente di produttività proprio della classe.
- 3) I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Detto coefficiente rappresenta il parametro di rapporto di produzione dei rifiuti tra le varie classi di utenza individuate. I coefficienti di produttività sono determinati con riferimento ai valori di produttività rilevati dalle tabelle Kc allegato al Regolamento recante il metodo normalizzato (D.P.R. 158/99). Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuzione tassabili con la medesima tariffa.
- 4) Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3 ed ai fini della quantificazione del tributo relativo alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di utenza con relativo coefficiente di produttività specifica: Agli

effetti dell'applicazione della tassa i locali ed aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, sulla base degli indicati coefficienti di produttività, come segue:

<b>Categoria di Utente (dpr 158/99)</b>	<b>Coefficiente di produttività Kc (parte fissa)</b>	<b>Coefficiente di produttività Kd kg/mq anno (parte variabile 1)</b>
1- MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO	0,40	3,28
2- CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,30	2,50
3- AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	4,20
4- CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	6,25
6- ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	2,82
7- ALBERGHI CON RISTORANTE	1,20	9,85
8- ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	7,76
9- CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	8,20
10- OSPEDALI	1,07	8,81
11- UFFICI; AGENZIE	1,07	8,78
12- BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,55	4,50
13- NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	8,15
14- EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	9,08
15- NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO;	0,60	4,92
16- BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	8,90
17- ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	8,95
18- ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	6,76
19- CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	8,95
20- ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (sono 7pplica dall'applicazione della Tari le superfici di lavorazione 7pplicate7 nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali).	L'applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, 7pplica, depositi o magazzini, non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali è 7pplicate in funzione della effettiva destinazione dei locali.	
21- ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	4,50
22- RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	45,67
23- MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	4,85	39,78

24- BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	32,44
25- SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	16,55
26- PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	12,60
27- ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	58,76
28- IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	12,82
29- BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,50	28,70
30- DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,04	8,56

- 5) I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti (cfr classificazione analitica in calce al presente Regolamento).
- 6) La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante. Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti (salvo quanto previsto dal successivo articolo 7bis per le attività industriali con capannoni di **produzione**).
- 7) Gli oneri per lo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato sono addebitati in maniera puntuale a ciascuna utenza secondo quanto stabilito dal successivo art. 10 punto b).

## ART. 7 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

- 1) La tariffa è applicata nei confronti di chiunque possieda oppure detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.
- 2) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
- 3) La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 4) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione della tassa, salvo quanto previsto al successivo art. 11 comma 3.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;
- 6) La superficie assoggettabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 18, l'indicazione della superficie calpestabile allegando, se richiesto, la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

- 7) Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti urbani (art.1 comma 641 L.147/13), per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. **Nel calcolo delle superfici non sono considerate:**
- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Parimenti non è considerata la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- b) Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	15%
VERNICIATURE-GALVANOTECNICI FONDERIE	20%
FALEGNAMERIE	15%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	15%
GOMMISTI	15%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	15%
TIPOGRAFIE	10%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
OFFICINE DI CARPENTERIA MECCANICA	20%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	10%
LAVORAZIONE PELLE E CUIOIO	20%
AMBULATORI E POLIAMBULATORI MEDICI, DENTISTICI E ODONTOIATRICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978),	20%
STUDI E CLINICHE VETERINARIE	20%

Ove la contestuale produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

**Per fruire della esclusione/riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali gli interessati devono** indicare nella denuncia originaria o di variazione il codice ATECO, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER; allegando planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione, per ogni locale (o porzione di superficie in caso di uso promiscuo), di destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono e EER dei rifiuti che vi si producono;

- Al fine di consentire l'attività di controllo e a pena di decadenza, entro il 20 gennaio successivo a quello di riferimento i produttori dovranno presentare al Comune la documentazione attestante la qualità e quantità dei rifiuti, distinti per codici EER, avviati al recupero o smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata a TARI per l'intero anno solare. Per quanto attiene al regime sanzionatorio si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

- e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti a tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori ai predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.
- f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani; le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- j) per i distributori di carburante, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- k) per gli autolavaggi, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli;
- l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- m) soffitte, cantine, autorimesse, legnaie, ripostigli esterni delle civili abitazioni;
- n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
- o) Le abitazioni di residenza di soggetti ricoverati in modo permanente e a tempo pieno presso Case di cura o di riposo, solo se non occupate da altri soggetti:

Le riduzioni/esclusioni di cui al presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione, debitamente documentati e riscontrabili.

**ART. 7bis – ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI DI PRODUZIONE INDUSTRIALE** (ex categ. utenza 20/14 alleg. DPR n.158/1999 - produzione diretta di determinate materie prime o semilavorate in prodotti finiti da avviare al consumo finale o all'impiego in ulteriori attività produttive).

- 1) Sono escluse dall'applicazione della TARI le superfici di lavorazione industriale (superfici dei locali concretamente utilizzati per l'attività produttiva in senso stretto);
- 2) Sono escluse dall'applicazione della TARI le porzioni di superficie dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013 (area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche).
- 3) sono assoggettate a TARI (quota fissa e variabile) le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, porzioni di superficie di depositi e magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali; tali superfici sono assoggettate a tributo in funzione del loro effettivo utilizzo

**Per fruire delle esclusioni previste dal presente articolo, gli interessati devono** indicare nella denuncia originaria o di variazione il codice ATECO, il ramo di attività e la sua classificazione (industria di produzione), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER, allegando planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione, per ogni locale (o porzione di superficie in caso di uso promiscuo), di :destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono e EER dei rifiuti che vi si producono;

- Al fine di consentire l'attività di controllo e a pena di decadenza, entro il 20 gennaio successivo a quello di riferimento i produttori dovranno presentare al Comune la documentazione attestante la qualità e quantità dei rifiuti,

distinti per codici EER, avviati al recupero o smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata a TARI per l'intero anno solare. Per quanto attiene al regime sanzionatorio si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

#### **ART. 7ter – UTENZE NON DOMESTICHE – USCITA E REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA – AGEVOLAZIONI PREVISTE – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

- a) **Le UTENZE NON DOMESTICHE possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.** Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani (art.198 Dlgs 152/2006 modifica 26/9/2020)
- b) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti**, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- c) La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- d) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, e conferire autonomamente a recupero la TOTALITA' dei propri rifiuti urbani sono tenute a comunicare formalmente al Comune la scelta di NON AVVALERSI del servizio pubblico di raccolta entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Nella comunicazione dovranno essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero e distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso (tag-rfid, carta dei servizi ambientali), il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero dei rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini TARI.

Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

**Dette utenze non possono conferire alcun tipo di rifiuto al servizio pubblico** e sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa).

Ai fini di controllo e anche del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, entro il 20 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare a mezzo PEC al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. Sono inoltre richiamate integralmente le disposizioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

La parte variabile della TARI viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

È fatta salva la possibilità per il Gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, dietro richiesta dell'utenza non domestica da inviare al Comune a mezzo PEC entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo.

## **ART. 8 - SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA**

- 1) Ai sensi dell'art.1 comma 642 Legge 147/13 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Per le utenze domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. In mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione residente, per i non residenti si considera il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo.
- 3) Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. Si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
- 4) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (es. in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare) la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (art.1 comma 643 L.147/13).
- 5) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art.1 comma 644 L.147/13).
- 6) Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 7) Il Comune, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal precedente comma 7, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

All'atto dell'iscrizione al servizio ad ogni utente verranno consegnati:

- una tessera magnetica personalizzata (carta dei servizi ambientali) che dovrà essere utilizzata per accedere al Centro di Raccolta Comunale ed effettuare la pesatura dei rifiuti per i quali sia previsto il pagamento in base alle quantità conferite. È prevista la possibilità, a insindacabile giudizio del Comune e previo adeguamento delle attrezzature esistenti, di prevedere l'accesso al Centro di Raccolta mediante identificazione a mezzo TS-CNS o CRS (tessera sanitaria, carta nazionale de servizi, carta regionale dei servizi)
- Un contenitore dotato di sistema di riconoscimento (tag-rfid) per il conferimento del rifiuto urbano indifferenziato (a tutte le utenze domestiche ed alle utenze non domestiche che ne faranno richiesta)

## **ART. 9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: PARTE FISSA**

- 1) Così come stabilito dall'art. 2 p. 2.3 dell'allegato A) alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF i costi relativi allo spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche e gli oneri sostenuti per lo svuotamento dei cestini, la raccolta delle foglie e la gestione dei rifiuti abbandonati, i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (inclusi i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso), i costi generali di gestione, i costi comuni diversi, gli altri costi e i costi d'uso del capitale, vengono ripartiti, tra utenza domestica e non domestica, sulla base di percentuali determinate in sede di formazione della tariffa.
- 2) Al fine di stabilire le tariffe, i costi come stabiliti dal precedente comma, vengono ripartiti secondo le indicazioni previste dal DPR 158/99, con l'applicazione dei coefficienti stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento.

## **ART. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: PARTE VARIABILE**

La parte variabile della tariffa è determinata secondo quanto stabilito dall'art. 2 p. 2.2 dell'allegato A) alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e si divide in quota variabile 1 (oneri la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e per la gestione dei rifiuti urbani differenziati) e quota variabile 2 (oneri per lo smaltimento della frazione secca indifferenziata).

### **a) – QUOTA VARIABILE 1)**

- 1) I costi riferibili alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (rifiuto secco) e tutti i costi riferibili alla gestione dei rifiuti urbani differenziati (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento), al netto dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti stessi, vengono ripartiti tra utenza domestica e non domestica, sulla base di percentuali determinate in sede di formazione della tariffa.

- 2) Al fine di stabilire le tariffe, i costi, come stabiliti dal precedente comma, vengono ripartiti secondo le indicazioni previste dal DPR 158/99, con l'applicazione dei coefficienti stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento.

#### **b) – QUOTA VARIABILE 2)**

- 1) Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20/04/2017 la misurazione della quantità di rifiuto indifferenziato raccolto a domicilio avviene mediante rilevazione del volume del rifiuto conferito da ciascuna utenza determinato dalle dimensioni del contenitore dotato di sistema di riconoscimento (tag RFID) esposto dall'utente. I costi riferibili allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati verranno coperti dagli utenti, contestualmente alla tariffa del periodo di riferimento, in base al numero di conferimenti effettuati.
- 2) Il costo di svuotamento dei contenitori e la capacità degli stessi espressa in kg saranno accertati in sede di determinazione delle tariffe, in relazione alle spese che il Comune sostiene per lo smaltimento dei rifiuti stessi. A tal fine tutti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati vengono divisi per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria (€ al Kg). Tale ultimo dato viene moltiplicato per la capacità del contenitore per ottenere il costo di ogni singolo svuotamento.
- 3) I costi di gestione dei rifiuti urbani ingombranti raccolti presso il Centro di Raccolta Comunale vengono coperti dagli utenti mediante la pesatura del rifiuto conferito e l'addebito di quanto dovuto contestualmente alla tariffa addebitata nel periodo preso in considerazione.
- 3) Il conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti urbani INGOMBRANTI è soggetto a pagamento in base al peso del rifiuto stesso. A tal fine il prezzo al kg è stabilito in sede di determinazione delle tariffe, dividendo la spesa della gestione del rifiuto ingombrante per le quantità, espresse in una misura di peso, del rifiuto che viene conferito nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria (€ al Kg).
- 4) L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire modalità e prezzi di conferimento di altri rifiuti differenziati e beni durevoli (Art.44 D.Lgs nr.22/77), conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale in relazione alle spese che il Comune sostiene per il trasporto e il recupero o lo smaltimento di tali rifiuti.

La parte variabile così stabilita come ai punti a) e b) verrà addebitata congiuntamente alla parte fissa di cui all'Art. 9 e coprirà integralmente i costi del servizio.

### **ART. 11 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

1. La parte variabile della tariffa di cui alla lett. a) punto 1 dell'Art. 10 del precedente articolo è ridotta, previa indicazione nella denuncia originaria o di variazione:
  - al 30% nel caso di Utenze non servite dal servizio di raccolta in regime di privativa, con distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta.
  - al 50% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso limitato, stagionale o discontinuo, da soggetti non residenti nel Comune e da soggetti residenti all'estero iscritti A.I.R.E.,  
La riduzione e modalità di conduzione devono essere indicate nella denuncia iniziale o di variazione.
2. Gli utenti che hanno diritto alle riduzioni di cui al punto 1 sono tenuti al conferimento dei rifiuti indifferenziati negli appositi contenitori con sistema di riconoscimento (tag r-fid), senza ulteriori agevolazioni.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa è dovuta, per il periodo di interruzione del servizio, nella misura del 20%.
4. **Impianti sportivi comunali**-Il pagamento della tariffa è assolto dalla Società concessionaria della gestione e/o dalle società utilizzatrici degli impianti sportivi comunali con l'addebito degli svuotamenti del contenitore per il conferimento del rifiuto secco di cui all'Art.10/b/1 e mediante la pesatura dei rifiuti ingombranti conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale (non vengono assoggettate alla tariffa le aree utilizzate). Le attività economiche svolte all'interno degli Impianti Sportivi Comunali (bar) sono assoggettate a tariffa ordinaria prevista per la categoria di appartenenza e secondo la metratura occupata.

### **ART. 12 - AGEVOLAZIONI E PERCENTUALI DI CORREZIONE APPLICATE AI COEFFICIENTI**

#### **1) UTENZE DOMESTICHE:**

- a) Pannolini, pannoloni, traverse assorbenti, cateteri, stomie e alcuni dispositivi sanitari (rientranti nella categoria di "rifiuti urbani") possono essere conferiti dalle sole **utenze domestiche**, nel medesimo giorno di raccolta del rifiuto secco indifferenziato e al di fuori del contenitore dotato di sistema di riconoscimento (tag RFID), in un sacco trasparente o semitrasparente che consenta il riconoscimento del tipo di rifiuto.

- b) La riduzione legata al compostaggio domestico – da effettuarsi secondo le modalità e con i requisiti di cui all'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani - è quantificata nella misura percentuale del **20%** sul coefficiente applicato alla parte variabile della tariffa individuata al punto 1 lettera a) dell'Art. 10 del presente regolamento, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio. L'omessa dichiarazione della perdita del requisito nei tempi stabiliti comporta l'applicazione di quanto previsto agli artt. 24 e 26 del presente regolamento. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI indebitamente ridotta, maggiorata dalla sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

## 2) UTENZE NON DOMESTICHE

- e) Ai sensi dell'art.1 comma 649 della L.147/13 alle utenze non domestiche che, **pur usufruendo del servizio pubblico di raccolta, abbiano avviato rifiuti urbani al riciclo**, direttamente o mediante azienda autorizzata, è riconosciuta la riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa individuata al punto 1 lettera a) dell'art. 10 del presente regolamento, fino ad un massimo del 50%, in considerazione del rifiuto urbano contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai sensi del comma 641 della Legge 147/2013. La riduzione è accordata previa presentazione di apposita istanza, in cui si produca al Comune idonea documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a riciclo. La riduzione è applicata a conguaglio sulla TA.RI. dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. Ai fini della riduzione il contribuente è tenuto a consegnare al Comune tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti urbani avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- f) Alle attività ristorazione che usufruiscono del servizio pubblico e che praticano il compostaggio dei rifiuti – da effettuarsi secondo le modalità e con i requisiti di cui all'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani - è attribuita la riduzione nella misura percentuale del **15%** sul coefficiente applicato alla parte variabile della tariffa individuata al punto 1 lettera a) dell'Art. 10 del presente regolamento, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio. L'omessa dichiarazione della perdita del requisito nei tempi stabiliti comporta l'applicazione di quanto previsto agli artt. 24 e 26 del presente regolamento. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI indebitamente ridotta, maggiorata dalla sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili
- g) Agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che **pur avendone i requisiti stabiliti dalla normativa vigente scelgono di non installare** apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito **o di dismettere** gli apparecchi esistenti (video poker, slot machine, video lottery o altri apparecchi con vincite di denaro), è prevista la riduzione della parte fissa della tariffa nella misura del 30%.

L'agevolazione è riconosciuta, per le utenze che provvedono alla dismissione, a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione.

L'utenza interessata alla agevolazione deve essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali e delle sanzioni amministrative.

L'agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'utente da presentare al Comune corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda verificata la sussistenza dei presupposti.

## ART. 13- DELIBERAZIONE DELLE TARIFFA.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, o entro il termine stabilito dalla normativa nazionale, il comune delibera i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti si intendono prorogati i coefficienti in vigore.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie, così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

#### **ART. 14 - PIANO FINANZIARIO**

1. Ai fini della determinazione della tariffa il Gestore predispone annualmente il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal MTR (Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti) di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Sulla base del piano finanziario il Comune, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, determina l'articolazione tariffaria.

#### **ART. 15 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.**

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, la frequenza e i termini di raccolta, si rinvia al Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, adottato dal Comune ai sensi dell'Art. 21 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i..

#### **ART. 16- OBBLIGAZIONE TARIFFARIA**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e perdura sino al primo giorno del mese successivo alla data in cui la cessazione viene denunciata.

#### **ART. 17 - UTENZE DOMESTICHE – NUMERO DI OCCUPANTI**

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche residenti si fa riferimento al numero delle persone risultanti dagli archivi anagrafici della popolazione.
2. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due (2), fatte salve le verifiche di ufficio o diversa autocertificazione da parte del contribuente.
3. Le variazioni in corso d'anno nel numero degli occupanti (residente e non residente) hanno efficacia ai fini della determinazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.

#### **ART. 18 – INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

1. I soggetti passivi della TARI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:
  - a) all'inizio del possesso o detenzione;
  - b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) alla cessazione del possesso o detenzione.
2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.
3. I soggetti di cui all'art. 8 che occupano o detengono locali o aree scoperte soggetti a tariffa devono presentare la relativa denuncia, compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dal Comune, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.
5. Ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare della TARI deve essere dichiarata entro 30 giorni dal suo verificarsi. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere

dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se dichiarate entro 30 giorni da quando si concretizza il relativo presupposto; in mancanza, la relativa variazione ha effetto dal primo giorno del mese solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che alla dichiarazione sia allegata idonea documentazione da cui possa evincersi con oggettività e certezza una data antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie.

6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
- a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
  - b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di comprovato distacco dell'utenza.
  - c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
  - d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta. La lettera di preavviso di rilascio di un immobile in costanza di utenze allacciate non rientra tra gli elementi idonei a supportare una cancellazione tardiva.

La dichiarazione di cessazione relativa ad un locale divenuto intassabile in quanto vuoto e privo di utenze attive deve essere adeguatamente documentata con riferimento ad entrambe le suddette condizioni di sopravvenuta intassabilità.

7. La dichiarazione deve contenere:
- a) per le utenze domestiche:
    - cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);
    - indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento;
    - data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
    - dati del proprietario dell'immobile se diverso dal dichiarante;
    - indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
  - b) per le utenze non domestiche:
    - identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale, indirizzo PEC, recapiti telefonici-email) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email), attività svolta;
    - identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento e destinazione d'uso;
    - la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
    - dati del proprietario dell'immobile se diverso dal dichiarante;
    - planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione, per ogni locale, di :destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono)
    - indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
8. Il comune predisponde e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi Tari, anche in modalità telematica pubblicandoli sul proprio sito istituzionale.

## **ART. 19 - DENUNCIA**

1. I soggetti di cui all'art. 8 che occupano o detengono locali o aree scoperte soggetti a tariffa devono presentare la relativa denuncia, compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dal Comune nei tempi e nei modi stabiliti dal precedente art. 18

2. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con autocertificazione al Comune non appena intervenuta e comunque entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi.
3. UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI: La mera variazione del numero dei componenti del nucleo familiare registrati all'anagrafe della popolazione residente non deve essere dichiarata, in conformità a quanto stabilito dal comma 1 dell'art.17 del presente regolamento. Rimane fermo l'obbligo di dichiarazione in caso di nuova occupazione, cambio abitazione, definitivo abbandono dei locali, variazione del numero di occupanti se soggetti non residenti.
4. Fatto salvo quanto previsto al punto 3, quindi in caso di soggetti non residenti, la variazione del numero degli occupanti l'abitazione deve essere denunciata al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (art. 643 L. 147/2013). Il proprietario dovrà denunciare di volta in volta l'effettivo numero di occupanti per ogni unità abitativa.

## **ART. 20 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. Per le occupazioni o detenzioni temporanee da parte dei soggetti che svolgono le attività di spettacoli viaggianti e giostrai, si specifica l'attribuzione della categoria 2 - Sale teatrali e cinematografiche. Sono assoggettate alla TARI le superfici relative alle aree di spettacolo del circo e gli spazi occupati dalle giostre, nonché le aree occupate con roulotte e campers.
4. Per le occupazioni o detenzioni temporanee da parte di ambulanti e simili con vendita di beni durevoli è applicata la categoria 16 - Banchi di mercato di beni durevoli - con riferimento agli spazi effettivamente occupati;
5. Per le occupazioni o detenzioni temporanee da parte di ambulanti e simili con vendita di beni deperibili è applicata la categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari – con riferimento agli spazi effettivamente occupati.
6. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con riferimento a quanto disposto dal comma 664 della Legge n. 147/2013 e smi.
8. I costi di gestione dei rifiuti riferibili alle occupazioni temporanee assoggettate a CANONE MERCATALE, come disciplinato dal "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*", sono coperti mediante iscrizione della relativa somma fra le entrate a copertura del servizio ex art 1.4 lettera d) della determinazione ARERA 02/DRIF/2020
9. In occasione di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande sono assegnati, dietro richiesta del Responsabile dell'organizzazione da presentare almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, uno o più contenitori dotati di sistema di riconoscimento TAG-RFID per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato. Il pagamento della tariffa è assolto con l'addebito del costo di svuotamento di cui all'Art.10/b/1 stabilito in sede di approvazione delle tariffe maggiorato del 20% a copertura anche dei costi di gestione di tutti i rifiuti differenziati prodotti. **In caso di mancata richiesta di assegnazione del contenitore è applicata la sanzione di Euro 50,00 per giorno di occupazione, sino a regolarizzazione della posizione.**

## **ART. 21 - RIMBORSI.**

- 1) In caso di errore sul calcolo della tariffa il comune dispone il conguaglio nella successiva emissione.
- 2) Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal comune entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione, da presentare, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla richiesta di pagamento della tariffa.
- 3) Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.

## **ART. 22 – DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE**

- 1) Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano sulla base delle risultanze delle dichiarazioni o a seguito di presentazione di apposita istanza del contribuente con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
- 2) L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione- in caso di positivo riscontro dell'ufficio decorrerà, in mancanza di diversa specifica disposizione, dal primo giorno del mese solare successivo alla maturazione del relativo presupposto

(se oggettivamente documentato) o, in mancanza, dal primo giorno del mese solare successivo alla presentazione della relativa istanza e/o dichiarazione

## **ART. 23 – APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Comune nel rispetto della normativa e del presente Regolamento
2. Il Comune effettua la riscossione della tariffa calcolata sulla scorta delle denunce presentate nonché degli accertamenti d'ufficio ed in rettifica, in numero due rate semestrali posticipate che tengono conto dello svuotamento dei contenitori per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato e del conferimento presso il centro di raccolta comunale dei rifiuti ingombranti (art. 10/b del presente regolamento) effettuati nel periodo di riferimento:
  - 1° rata periodo gennaio – giugno
  - 2° rata periodo luglio – dicembreLa seconda rata verrà emessa a conguaglio dei costi effettivamente sostenuti nell'anno di riferimento.
3. La riscossione della tariffa è effettuata, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali.
4. L'avviso di pagamento, nel quale sono indicati modalità e scadenza del versamento, viene recapitato al domicilio del contribuente.
5. Qualora, dai controlli sui versamenti, emerga che in corso d'anno il contribuente abbia omesso in tutto o in parte il pagamento delle somme dovute, il Comune provvede al recupero della tariffa nei modi di legge con aggravio di sanzioni e interessi. Si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 24 e 26.

## **Art. 24- ACCERTAMENTO**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, alla liquidazione dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata, un apposito avviso motivato.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 ovvero - se disponibile - la superficie desumibile dalle planimetrie catastali.
3. Gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può:
  - a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
  - d) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tariffa mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

I contribuenti sono tenuti ad adempiere alle richieste di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile (art 694 L. 147/2013)

5. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.Lgs. n. 241/1997.
6. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento il Comune può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di otto rate trimestrali.
7. Per importi superiori a € 13.000,00 la concessione della dilazione è subordinata al deposito di una fidejussione bancaria o assicurativa di pari valore all'importo accertato;

8. A richiesta del contribuente il Comune provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito del tributo TARI anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa;
9. Per le violazioni elencate ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 26 trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

#### **Art. 25 - MOTIVAZIONE DEGLI ATTI**

1. L'attività di accertamento del Comune è improntata ai principi di collaborazione e buona fede sanciti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente e dalla Carta dei Diritti del Contribuente.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli stessi provvedimenti devono altresì contenere l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito in sede di autotutela.
3. In calce agli atti impositivi deve essere data chiara indicazione delle modalità per proporre ricorso, nonché dei termini per il pagamento delle somme richieste.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente Locale per la gestione del tributo.

#### **Art. 26 - SANZIONI E INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di omesso o parziale versamento, si applica la sanzione del 30% sulla quota di tributo non versata.
4. All'omessa indicazione nella dichiarazione dei dati catastali delle unità immobiliari occupate è applicata la sanzione amministrativa di euro 100,00.
5. In caso di mancato ritiro del contenitore con tag-rfid entro 30 giorni dall'occupazione, alle utenze domestiche è applicata la sanzione di € 100,00.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste di cui all'art. 24 comma 3 punto a) e b) entro il termine di 60 giorni dalla notifica, da effettuarsi anche a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
7. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Secondo quanto sancito dall'art. 3 della Carta dei Diritti del Contribuente, non si applicano le sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'azione di controllo del Comune e quando non incide sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.
9. Sulle somme non corrisposte, il Comune applica gli interessi nella misura di legge.

#### **ART. 27 - CONTENZIOSO.**

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lvo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 28 - POTERI DEL COMUNE.**

1. Per le sole utenze domestiche è stabilito un numero minimo di svuotamenti del contenitore con TAG RFID assegnato (rifiuto secco indifferenziato), da effettuare nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno, da riportare all'effettivo periodo di occupazione. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia ai fini della determinazione del numero minimo di svuotamenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si verificano.

#### **SVUOTAMENTI MINIMI DA EFFETTUARE NEL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO**

1 occupante                      4 SVUOTAMENTI

2 occupanti	6 SVUOTAMENTI
3 occupanti	7 SVUOTAMENTI
4 occupanti	8 SVUOTAMENTI
5 occupanti	10 SVUOTAMENTI
6 o più occupanti	11 SVUOTAMENTI

2. Per ogni anno solare (1 gennaio-31 dicembre) in sede di conguaglio o comunque a chiusura dell'utenza, il comune provvederà ad addebitare alle utenze domestiche che non hanno raggiunto il minimo stabilito, un numero di svuotamenti pari alla differenza tra gli svuotamenti minimi e quelli effettuati. L'utente che si vedrà addebitati gli svuotamenti minimi a conguaglio, o che durante l'anno precedente avesse effettuato svuotamenti superiori al minimo, non potrà in ogni caso vantare alcun credito nei confronti dell'Amministrazione.
3. Con riferimento al Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, alle utenze non domestiche che non abbiano optato per il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che nel corso dell'anno solare non usufruiscano del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani mediante conferimento del rifiuto indifferenziato tramite contenitore con sistema di riconoscimento (tag RFID) e/o la pesatura dei rifiuti ingombranti conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale, verrà richiesta documentazione provante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti (m.u.d. e/o formulari). In assenza di tale documentazione verrà applicata una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro (art. 16 L. 3 del 16.01.2003), fatte salve le sanzioni previste dall'art. 254 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.
4. E' integralmente recepito l'art. 255 del D.Lgs nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (Sanzioni per abbandono dei rifiuti).
5. Nel caso di reiterata insolvenza è facoltà dell'Amministrazione Comunale sospendere la validità della "carta dei servizi ambientali" (tessera magnetica per il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale).
6. Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 sono destinate ad iniziative per la salvaguardia dell'ambiente.

#### **ART. 29 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel Decreto Legislativo 22/97 e s.m.i, nel Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e s.m.i., nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

#### **ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI.**

1. Le disposizioni che precedono tutte abrogano e sostituiscono, con effetto dal 1 gennaio 2021, il regolamento per l'applicazione della TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2020.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti nonché a tutte le disposizioni riguardanti l'applicazione dei tributi comunali.

### CRITERI:

- a) Percentuale di copertura : 100%
- b) Percentuale di ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze speciali:
  - % sulle utenze domestiche stabilita in sede di determinazione tariffe;
  - % sulle utenze speciali stabilita in sede di determinazione tariffe;

### **PARTE FISSA**

- c) I parametri per il calcolo della **parte fissa della tariffa** sono:
  - Costo attribuito alle **utenze domestiche** / sommatoria data da mq. nuclei "n" occupanti \* coefficiente ka = €/Mq. base;
  - €/mq. base \* coefficiente Ka (**tabella 1**) = € al mq nuclei "n" occupanti
  - € al mq. "n" occupanti \* mq. tassati = tariffa fissa  
Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
  
  - Costo attribuito alle **utenze speciali** / sommatoria mq. attività moltiplicati per il coefficiente kc di potenziale produzione = **Kg. al Mq. base (\*)**;
  - €/mq. base \* coefficienti "kc"(**tabella 3**) = € al mq
  - € al mq. \* mq. tassati = tariffa fissa  
Kc =coefficiente potenziale produzione

### **PARTE VARIABILE**

- d) I parametri per il calcolo della **parte variabile della tariffa** (art. 10 del regolamento) sono:

#### **(Art. 10/a)**

##### Domestiche:

Criteri:

- Kg. totali prodotti dalle utenze domestiche / sommatoria data dal nr. dei nuclei familiari con "n" occupanti = **Kg. base**
- Kg. base \* coefficiente "kb" (**tabella 2**) = totale Kg. prodotti dai nuclei con "n" occupanti
- Totale Kg. prodotti dai nuclei con "n" occupanti / nuclei con "n" occupanti = **Kg prodotti da nr.1 nucleo con "n" occupanti.**
- Costi rifiuti prodotti dalle utenze domestiche / kg. totali prodotti dalle utenze domestiche = **€ al kg.**
- Kg. prodotti da nr. 1 nucleo con "n" occupanti \* € al kg. = **tariffa per nucleo con "n" occupanti.**  
**Kb** = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

##### Non domestiche:

- Kg. prodotti dalle utenze speciali / sommatoria mq. attività moltiplicati per il coefficiente kd di potenziale produzione = **Kg. al Mq. base;**
- Kg al mq. base \* coefficiente Kd (**tabella 4**) = **Kg al mq. per tipo attività**
- Costi / Kg. totali = **€ al Kg.**
- Kg al mq. per tipo attività \* € al Kg. \* mq. occupati = **tariffa**  
**Kd** = coefficiente di produzione kg/mq. annuo.

Con l'emissione della tariffa del periodo settembre/dicembre il Comune effettua il conguaglio sulla base dei costi da coprire derivanti dall'assestamento del bilancio di previsione o, se già disponibili, da quelli riferiti al conto consuntivo dell'anno in modo tale da evitare di procedere all'emissione di conguaglio l'anno successivo.

#### **(Art. 10/b)**

I parametri per il calcolo del costo di svuotamento del contenitore con TAG RFID per il conferimento della **FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA** dei R.S.U. sono:

- Totale costi smaltimento R.S.U. indifferenziati (frazione secca raccolta porta a porta) previsti anno solare/ Kg. Totali previsti anno solare = € al Kg.
- capacità del contenitore in kg. \* € al kg. = costo dello svuotamento

I parametri per il calcolo dei costi degli R.S.U. **INGOMBRANTI** addebitati alle utenze mediante pesatura presso il Centro di Raccolta Comunale sono:

- Costi previsti anno solare / Kg. Totali previsti anno solare = €/Kg

## **Classificazione analitica UTENZE NON DOMESTICHE**

### **Categoria 1 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole**

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali  
Associazioni o istituzioni politiche  
Associazioni o istituzioni culturali  
Associazioni o istituzioni sindacali  
Associazioni o istituzioni previdenziali  
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro  
Associazioni o istituzioni benefiche  
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche  
Associazioni o istituzioni religiose  
Associazioni per la promozione e la difesa dell'ambiente e dei diritti degli animali  
Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe  
Scuole di ballo  
Sale da gioco  
Sale da ballo e divertimento  
Musei e gallerie private  
Scuole parificate di ogni ordine e grado  
Scuole private di ogni ordine e grado  
Scuole del preobbligo private  
Asili nido  
Centri di assistenza alle persone diversamente abili  
Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati.  
Centri di istruzione e formazione lavoro  
Aree scoperte operative

### **Categoria 2 - Cinematografi e teatri**

Cinema  
Teatri  
Teatri parrocchiali  
Locali destinati a congressi convegni  
Aree scoperte operative

### **Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**

Autorimesse in genere anche se a servizio di attività economiche che si svolgono in altre sedi  
Autorimesse e locali ad esse collegate (spogliatoi, uffici, magazzini) a servizio di attività che svolgono trasporto di merci e persone  
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio  
Stazioni ferroviarie della "metropolitana"  
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano  
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti  
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.  
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio  
Magazzino deposito in genere senza vendita  
Magazzino deposito di corrieri/spedizionieri e locali ad essi collegati (uffici, spogliatoi)  
Magazzini deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita e uffici collegati  
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio  
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di spurgo e locali collegati (spogliatoi, uffici)  
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività di trivellazione/ perforazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)  
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di disinfestazione, manutenzione idranti, estintori, e porte tagliafuoco e locali collegati (spogliatoi, uffici)  
Magazzini adibiti allo stoccaggio dei pavimenti in legno (parquet) o in materiali diversi dal legno  
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività distribuzione automatica di alimenti e bevande  
Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione nei centri vendita esterni di generi misti (alimentari e non)  
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di pulizia e disinfestazione  
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività autotrasportatore  
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione del verde  
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione di impianti di cogenerazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)  
Aree scoperte operative

### **Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

Campi da calcio e locali ad essi collegati  
Campi da tennis  
Piscine  
Bocciodromi e simili

*Palestre ginnico sportive*

*Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva*

*Distributori carburanti*

*Campeggi*

*Autolavaggi*

*Aree scoperte operative*

**Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni**

*Saloni o locali finalizzati all'esposizione di autovetture anche se l'attività di vendita si svolge in altra sede*

*Saloni esposizione in genere*

*Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati*

*Gallerie d'asta*

*Aree scoperte operative*

**Categoria 7 - Alberghi con ristorante**

*Alberghi con ristorante*

*Hotel con ristorante*

*Aree scoperte operative*

**Categoria 8 - Alberghi senza ristorante**

*Ostelli per la gioventù*

*Foresterie*

*Alberghi diurni e simili*

*Alberghi*

*Locande*

*Pensioni*

*Affittacamere e alloggi*

*Residences*

*Case albergo*

*Bed and Breakfast*

*Aree scoperte operative*

**Categoria 9 - Case di cura e riposo**

*Soggiorni anziani*

*Case di cura e riposo*

*Case per ferie*

*Colonie*

*Caserme e carceri*

*Collegi ed istituti privati di educazione*

*Collettività e convivenze in genere*

*Aree scoperte operative*

**Categoria 10 - Ospedali**

*Ospedali*

**Categoria 11 - Uffici, agenzie**

*Enti pubblici*

*Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli*

*Studi privati*

*Studi di registrazione sonora*

*Uffici collegati ad attività economiche presenti nello stesso compendio con superficie superiore a 500 mq*

*Uffici e locali diversi collegati ad attività di gestione delle reti telefoniche*

*Uffici e locali diversi collegati ad attività di rappresentanza nel settore della carta, cartone e cancelleria*

*Uffici generici*

*Studio fotografico, attività di videoediting*

*Autoscuole*

*Laboratori di analisi generici*

*Laboratori di analisi, controlli e studi biologici, microbiologici e chimici per il settore farmaceutico, dei dispositivi medici e dei biocidi.*

*Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti*

*Agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse*

*Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco*

*Internet point*

*Emittenti radio tv pubbliche e private*

*Pompe funebri*

*Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse*

*Laboratori di sviluppo e ricerca di nuovi apparati di telecomunicazione (ponti radio e software ad essi collegati)*

*Laboratori di sviluppo e ricerca di tecnologie per aeromobili e veicoli spaziali*

*Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica*

*Servizi di supporto alle imprese*

*Attività dei call-center e dei customer-service*

*Attività commissionaria per la vendita di combustibili e prodotti chimici per l'industria*

*Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso e per corrispondenza di prodotti chimici e tecnici, nastri adesivi*

*Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di essenze, aromi e composizioni aromatiche per l'industria della profumeria e della cosmetica*

Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia  
Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di carta, cartone, buste  
Organizzazioni di convegni e fiere  
Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni materiali.  
Servizi di vigilanza privata  
Attività di mediazione immobiliare  
Attività di consulenza e di orientamento scolastico  
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi  
Attività di pulizia e disinfestazione (pulizia a vapore, sabbatura e attività simili per pareti esterne di edifici, pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici).  
Aree scoperte operative

**Categoria 12 - Banche ed istituti di credito; studi professionali** (Sono tutti i professionisti che non ricadono nella tipologia artigiani e commercianti e che rientrano nella classificazione Ateco.2007 (in uso dall'1.1.2008), nelle sotto elencate categorie):

Istituti bancari di credito  
Istituti assicurativi pubblici  
Istituti assicurativi privati  
Istituti finanziari pubblici  
Istituti finanziari privati  
Attività dei servizi finanziari  
Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione  
Attività delle società di partecipazione (holding)  
Attività economiche (finanziarie, assicurative ecc.) di poste italiane  
Attività legali e contabilità  
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale  
Attività degli studi di architettura, ingegneria; collaudi ed analisi tecniche  
Ricerca scientifica e sviluppo  
Pubblicità e ricerche di mercato  
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche  
Servizi veterinari  
Servizi degli studi medici di medicina generale  
Servizi degli studi medici specialistici,  
Attività degli studi odontoiatrici  
Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro  
Attività di organizzazioni associative professionali  
Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione  
Aree scoperte operative

**Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

Librerie  
Magazzini per il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di libri, riviste e giornali  
Cartolerie  
Abbigliamento  
Pelletterie  
Pellicerie  
Elettrodomestici  
Profumerie  
Materiale elettrico  
Materiale plastico  
Materiale informatico  
Semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti.  
Telefoni  
Personal computer, stampanti, fotocopiatrici  
Lavanderie  
Ferramenta  
Erboristerie  
Apparecchi radio tv  
Articoli casalinghi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Carte da parati, stucchi e cornici  
Articoli sportivi compresi quelli per la pesca  
Calzature  
Sementi e prodotti agricoli e da giardino  
Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di sensori, fotocellule e prodotti dedicati all'automazione industriale e di processo anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa  
Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di materiale termoidraulico e di arredo bagno (sanitari, rubinetteria, pavimenti, rivestimenti di qualsiasi materiale, vasche box doccia ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa  
Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di mobili di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di articoli semilavorati in legno, sughero e vimini anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.

Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio o per corrispondenza di combustibili per riscaldamento anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di serramenti di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di materiale elettrico, elettronico, meccanico, informatico (prodotti elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, informatici, trasmissione dati, (cavi, switch, tester, armadi e racks), sicurezza, editoria tecnica ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di rottami e sottoprodotti metallici di lavorazioni industriali anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali ad essi collegati (uffici) per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza (anche via web) di ricambi per modellismo dinamico elettrico anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per vetrai ed arredatori di negozi anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Materiale idraulico

Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, raffrescamento, riscaldamento)

Prodotti di profumeria e cosmesi

Chincaglierie

Prodotti per animali

Mobili e macchine per uffici

Ricambi, accessori prodotti petroliferi per auto e natanti, prodotti "automotive".

Magazzini per l'esercizio del commercio di sistemi antintrusione e di casseforti

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per auto anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di armi giocattolo, attrezzature e dispositivi di protezione per praticare soft-air se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di carta, cartone, articoli di cartoleria anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di ferramenta e utensileria per l'edilizia, ferramenta tecnica per mobili anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti.

anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Vendita all'ingrosso con attività previste nella Categoria e similari

Esercizi commerciali in genere con attività previste nella Categoria con o senza vendita minuto/ingrosso

Aree scoperte operative

**Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

Esercizi commerciali non alimentari tra cui:

Edicole giornali

Tabaccherie

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Farmacie

Copisterie

Mini market / bazar non alimentari

Aree comuni condominiali di centri commerciali

Locali di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella Categoria e similari

Aree scoperte operative

**Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

Gioiellerie e Orologerie

Pietre e metalli preziosi

Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica

Aree scoperte in uso negozi ecc.

ceramica

Strumenti musicali e spartiti

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tende e tessuti

Tessuti per arredamento e tappeti

Articoli di ottica

Corsetteria, busti ortopedici

Articoli medicali, strumenti di laboratorio

Analizzatori e/o rivelatori di gas

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di medaglie , distintivi, coppe, trofei, targhe.

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di prodotti medicali ed elettromedicali e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di compressori (a pistone, con inverter

ecc.), relativi accessori, macchine per il trattamento dell'aria compressa e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa  
Strumentazione e componentistica fotonica e optoelettronica (soluzioni laser custom di produzione e marcatura misuratori di potenza ed energia laser)

Dispositivi medici per la diagnostica e la chirurgia.

Articoli di fotografia

Negozi mercerie e filati

Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita

Vendita all'ingrosso per le attività comprese nella Categoria e similari

Aree scoperte operative

#### **Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli**

Locali e aree mercati beni non alimentari

Banchi di beni non alimentari

Aree scoperte operative

#### **Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc.

Parrucchieri e barbieri

Servizi di cura per gli animali di compagnia

Attività scoperte operative

#### **Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

Elettricista

Vetraio

Lavanderia a secco

Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico

Idraulico (riparazione, installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas)

Legatore

Tipografo

Tappezziere

Attività di serigrafia

Attività di preparazione alla stampa, fotoincisione

Riparazione calzature e articoli da viaggio

Realizzazione matrici per la stampa di etichette autoadesive di carta o plastica

Restauro mobili in legno

Riparazione attrezzature alberghiere

Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo

Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori

Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari

Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere

Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi

Laboratorio di sartoria

Laboratori e botteghe artigiane in genere

Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Aree scoperte in uso

#### **Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli

Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori

Carrozzerie

Elettrauto

Officine per la rettifica di parti meccaniche

Officine per la tornitura

Officine in genere

Officine per la riparazione/sostituzione di pneumatici

Aree scoperte operative

#### **Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione**

Categoria Soppressa

#### **Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici**

Attività artigianali di produzione beni specifici

Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano

Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri

Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica

Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi

Fabbricazione di detersivi

Fabbricazione di cavi elettrici

Fabbricazione di serbatoi metallici per l'industria alimentare, chimica, dolciaria, cosmetica e farmaceutica

Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione

Fabbricazione di gadget in plastica

Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili)  
Fabbricazione di pompe e compressori  
Fabbricazione di infissi metallici, porte blindate, serramenti  
Fabbricazione e allestimento di stand fieristici e scenografie  
Fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse  
Fabbricazione di espositori e supporti per vetrine  
Fabbricazione di stampi in acciaio per materie plastiche  
Fabbricazione di prodotti di carpenteria metallica  
Fabbricazione di guarnizioni e minuteria metallica  
Fabbricazione di prodotti in vetro soffiato per laboratori  
Fabbricazione di indumenti da lavoro  
Fabbricazione di etichette in materie plastiche  
Fabbricazione delle matrici per stampa offset  
Fabbricazione di borse e prodotti in pelle  
Fabbricazione di tende da sole e veneziane  
Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica (saldatrici, piegatrici, riscaldatrici)  
Fabbricazione di lame e altre parti intercambiabili di macchine utensili  
Fabbricazione di prodotti in metacrilato  
Fabbricazione di prodotti in materiale plastico packaging primario per l'industria farmaceutica  
Assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche conto terzi  
Assemblaggio valvole industriali automatizzate con motore (elettrico/pneumatico)  
Assemblaggio lampadari  
Assemblaggio di apparecchiature elettromedicali  
Assemblaggio di apparecchiature elettriche con lampade ultravioletti e infrarossi  
Assemblaggio componenti elettronici (sistemi di rilevazione presenze)  
Fabbricazione di corpi valvola e assemblaggio di valvole e cilindri per apparecchiature pneumatiche (aria compressa)  
Trivellazioni e perforazioni  
Aree scoperte operative

**Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

Ristorazione con somministrazione  
Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, pizzerie pub, che dispongono di posti a sedere  
Trattorie  
Self - service  
Pizzerie  
Tavole calde con o senza bar  
Agriturismo  
Osterie con cucina  
Attività rientranti nel comparto della ristorazione  
Aree scoperte operative

**Categoria 23 - Mense, birrerie, hamburgerie**

Mense popolari  
Refettori in genere  
Mense aziendali  
Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione  
Birrerie  
Osterie senza cucina  
Hamburgerie  
Aree scoperte operative

**Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria**

Bar e caffè gestiti da circoli, società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e in quelli della cooperazione  
Bar e altri esercizi simili senza cucina  
Bar collegati ad attività alberghiera  
Caffè  
Bar pasticcerie  
Gelaterie  
Latterie  
Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una sede diversa da quella della produzione  
Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all'ingrosso  
Aree scoperte operative

**Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

Negozi confetterie e dolci in genere  
Negozi generi alimentari  
Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca  
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico  
Latterie  
Macellerie  
Salumerie

*Pollerie*

*Prodotti ittici (pesce, ecc.)*

*Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso*

*Bottiglierie,*

*Magazzini per la vendita di vino, liquori, bevande alcoliche al dettaglio, all'ingrosso "porta a porta" e per corrispondenza*

*Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa Categoria*

*Aree scoperte operative*

***Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste***

*Plurilicenze alimentari e/o miste*

*Mini market non alimentari oppure misti alimentari e non alimentari*

*Aree scoperte operative*

***Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio***

*Negozi di frutta e verdura*

*Pescherie*

*Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto*

*Attività degli esercizi di rosticcherie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab che non dispongono di posti a sedere*

*Negozi di fiori*

*Aree scoperte operative*

***Categoria 28 - Ipermercati di generi misti***

*Ipermercati di generi misti*

*Aree scoperte operative*

***Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari***

*Banchi a posto fisso*

*Posteggi di generi alimentari*

*Banchi di generi alimentari*

*Aree scoperte operative*

***Categoria 30 - Discoteche, night club***

*Discoteche*

*Night clubs*

*Ritrovi notturni con bar ristoro*

*Clubs privati con bar ristoro*

*Aree scoperte operative*